

Albo-2757

COMUNE DI DIAMANTE



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Approvato con delibera consiliare n. 39 del 04.07.2012

Publicato all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA**

### **Riferimenti Normativi**

Legge 30-7-2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (10G0146)

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Legge 7-7-2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

Legge 2-4-2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Legge 14-5-2005, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Legge costituzionale 18-10-2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 19-10-2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Decreto legislativo 23-5-2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Legge costituzionale 18-10-2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

### **ART. 1 DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA ATTREZZATE)**

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta sono: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta attrezzate per camper e roulotte.

### **ART. 2. CAMPEGGI**

1. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
3. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. L'Ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.
4. I campeggi all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

### **ART. 3 - VILLAGGI TURISTICI**

1. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
3. I villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

### **ART. 4 AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER E ROULOTTE**

1. Nelle aree aventi destinazione "area attrezzata per sosta camper e roulotte" vengono dettate le seguenti condizioni e norme:
  - a) tutti i posti previsti nell'area di sosta dei camper dovranno essere delimitati da siepi sempre verdi aventi altezza di almeno mt. 2,00
  - b) Ogni area adibita alla sosta camper deve occupare una superficie minima di mq. 35,00
  - c) dovrà essere garantita una viabilità a tutte le aree attrezzate, con tutte le attrezzature relative alla prevenzione di incendio, da posizionare in un numero adeguato;
  - d) Dovrà essere garantito che lo scarico delle acque reflue e dei liquami venga effettuato correttamente negli appositi presidi ecologici da realizzare da parte dei committenti secondo la normativa vigente, i quali dovranno dotarsi di almeno due vasche di raccolta dei liquami

- di cui una a tenuta stagna per i reflui non riversabili in pubblica fognatura e di una seconda vasca che consenta la sedimentazione dei liquami ed il relativo sversamento nelle pubblica fognatura, interventi che dovranno essere preventivamente autorizzati dagli organi competenti .
- e) L'immondizia ed i rifiuti dovranno essere depositati da parte dei camperisti e/o addetti alla pulizia della struttura , negli appositi contenitori comunali , salva una diversa futura regolamentazione del servizio di raccolta rifiuti da parte del comune.
  - f) Ai fini della sottoposizione alla tariffazione del costo del servizio di fognatura ,depurazione e del servizio di raccolta e smaltimento r.s.u. – posto che l'autorizzazione andrà rilasciata all'intera struttura ricettiva con indicazione del numero delle piazzole autorizzate – si terrà conto di ciascuna singola piazzola , come unità costituente la base imponibile. Sarà espressamente fatto divieto, pena la revoca dell'autorizzazione fognaria, riversare liquidi che non possono essere immessi nella pubblica fognatura.
  - g) La struttura ricettiva dovrà dotarsi di apposita isola ecologica per l'effettuazione della raccolta differenziata.
  - h) Per ogni area che dovrà essere attrezzata, dovrà essere preventivamente presentato progetto al Comune di Diamante con successiva rilascio di atto autorizzativi, nel rispetto delle normative di legge vigenti e previa acquisizione di tutte le autorizzazione e/o pareri degli Enti interessati, specificando altresì che per ogni 5 aree destinate a sosta camper dovranno essere realizzati almeno n. 2 locali Wc (uno per maschi ed uno femminile) garantendo l'accesso ai portatori di handicap, così come dovranno essere realizzati dei locali ad uso lavatoio in un numero adeguato alla struttura.
  - i) Altresì dovranno essere realizzati locali ad uso docce, distinte per sesso, in un numero adeguato alle soste che si andranno a realizzare.
  - j) All'interno delle aree interessate, è possibile realizzare delle aree attrezzate per gioco bimbi , campi di calcetto, campi da tennis etc.
  - k) Dovrà essere garantita l'illuminazione notturna dell'area attrezzata, nonché un servizio di guardiane ria h24.
  - l) La struttura dovrà dotarsi di apposito regolamento interno, da trasmettere al Comune ed alle autorità di PS.
  - m) Dovranno essere garantite le dotazioni e le misure di sicurezza e pronto intervento.
  - n) Oltre agli adempimenti prescritti ai fini delle normativa di pubblica sicurezza, ai fini dei rapporti amministrativi con il Comune, in particolare con l'ufficio tributi, il soggetto gestore dovrà tenere un apposito registro delle presenze giornaliere con l'indicazione del

numero e della tipologia delle piazzole occupate. Le risultanze del registro dovranno essere comunicate entro il 15 di ciascun mese con riferimento al mese c/successivo al Comune di Diamante. Il registro dovrà essere esibito alla Polizia Municipale o ai funzionari del Comune incaricati di effettuare eventuali controlli presso la struttura. La irregolare tenuta del registro o la sua mancanza determineranno l'applicazione delle tasse e delle tariffe dovute a qualsiasi titolo all'Ente nella misura massima in rapporto alla capienza della struttura ed al numero di aree/piazzole di sosta ivi presenti.

o) Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.

#### **ART. 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA.
2. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia.
3. L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
4. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
5. È assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.
6. Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere caratteristiche funzionali definite dalle norme regionali, nazionali, dalla normativa urbanistica vigente all'interno del territorio comunale di Diamante, dal Piano di Spiaggia e dal presente regolamento.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, l'attività non è soggetta a rischio incendio in caso di capacità ricettiva non superiore a 400 persone. In caso contrario è necessario presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
8. In caso di esercizio dell'attività svolta congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (da effettuarsi limitatamente alle persone alloggiate), è necessario presentare SCIA per somministrazione svolta congiuntamente ad altre attività.

9. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

10. Le strutture ricettive possono vendere o comunque cedere alla clientela oggetti, alimenti e bevande. In questo caso è necessario presentare anche SCIA per esercizio di vicinato.

#### **ART. 6 SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500€ art.7 bis T.U. D.Lgs 267/2000.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.

#### **ART. 7- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente ed entra in vigore secondo quanto stabilito nello Statuto Comunale.